

2^a AREA FINANZIARIA
18 GIU. 2015
Arrivo N°

957



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1364 DEL 2 LUG 2015

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 DEL 16/06/2015

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio di Piano

**OGGETTO: SERVIZIO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PORTA UNICA D’ACCESSO (PUA) E DI SEGRETARIATO SOCIALE” PREVISTO NEL PdZ 2014-2016. PROROGA CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA “PROGRAMMA SVILUPPO” EX ART. 125 D. LGS. 163/2006 E S.M.I.
CIG: 629498304F**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integ.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

PREMESSO che con determina a contrarre n. 144 del 09/06/2014 è stata indetta la procedura in economia per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

VISTA la lettera d'invito alla gara prot. n. 25238 del 01/07/2014;

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione in data 22/07/2014 – 24/07/2014 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi nei confronti dell'operatore economico PROGRAMMA SVILUPPO di Taranto, per l'importo offerto di € 121.652,00 oltre IVA, ivi compreso l'importo di € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto ed accettato del 12,00% (dodicipercento);

VISTA la Determina n. 529 del 19/09/2014 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del SERVIZIO DI PORTA UNICA DI ACCESSO (PUA) E DI SEGRETARIATO SOCIALE, in favore dell'Operatore Economico Ditta PROGRAMMA SVILUPPO con sede in Taranto – C.F. 90133200734 – P.IVA 02436750737, la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa, per l'importo offerto di € 121.652,00 oltre IVA, ivi compreso l'importo di € 2.500,00 per oneri di sicurezza;

CONVENUTO che il servizio di che trattasi, contrattualmente previsto risulta in scadenza il 16/06/2015 per la P.U.A. ed il 16/07/2015 per il Segretariato Sociale;

CHE con nota prot. n. 24436 del 04/06/2015 è stato chiesto alla ditta aggiudicataria, nelle more dell'approvazione degli atti di gara, la disponibilità all'affidamento del servizio fino al 31 agosto 2015 agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

VISTA la nota di riscontro della Ditta "Programma Sviluppo" con la quale comunica propria disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, fino al 31 agosto 2015;

Ritenuto, nelle more della predisposizione ed aggiudicazione di nuova procedura di gara, si può procedere alla ripetizione del servizio per entrambi gli interventi ai sensi degli artt. 57 e 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in favore della Ditta PROGRAMMA SVILUPPO con sede in Taranto – C.F. 90133200734 – P.IVA 02436750737, fino al 31/08/2015, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere di conseguenza provvedendo all'impegno di spesa fino al 31/08/2015 della somma complessiva pari a € 32.986,39 oltre IVA, riparametrati ai medesimi patti e condizioni del precedente affidamento;

Considerato che si deve quindi procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il servizio in questione;

Dato atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti*

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- b) *il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2”;*

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, ulteriormente differito al 31 luglio 2015;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap/art 84018 denominato “spese per fondo nazionale politiche sociali 2013” e al Cap./Art. 4113/2014 denominato “spese per fondo nazionale per non autosufficienza – Piano Sociale di Zona 2014/2016” del bilancio 2015 gestione residui, sufficientemente capiente;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000.

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di prorogare, come proroga il termine di conclusione delle attività svolte dalla Ditta PROGRAMMA SVILUPPO con sede in Taranto – C.F. 90133200734 – P.IVA 02436750737, già aggiudicataria dell’affidamento del servizio di Porta Unica di Accesso (P.U.A.) e di Segretariato Sociale giusta Determina n. 529 del 19/09/2014, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 57 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo a quest’ultima incarico fino al 31 agosto 2015, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;
- 3) di prendere atto della comunicazione della Ditta PROGRAMMA SVILUPPO con sede in Taranto – C.F. 90133200734 – P.IVA 02436750737, prot. n. 25338/2015, che ha comunicato propria disponibilità a garantire la proroga del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;
- 4) Di dare atto che la somma complessiva pari a € 40.243,39, IVA compresa, per la proroga in questione risulta già impegnata con le seguenti imputazioni:

- € 12.415,51 al capitolo 84018/2013, intervento 1.10.04.03, centro di costo 1570 impegno 1471/0 giusta determinazione n. 47 del 30/11/2013;
- € 27.827,98 al capitolo 4113/2014, intervento 1.10.04.03, centro di costo 1570 impegno 1755/0 giusta determinazione n. 941 del 19/12/2014;

5) di imputare la spesa complessiva di €. 40.243,39, IVA compresa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	84018	€ 12.415,51
	2015	4113	€ 27.827,98

6) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in quanto la complessiva somma di € 40.243,39 risulta già accertata giusta determinazioni n. 941 del 19/12/2014 e n. 47 del 30/11/2013;

7) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....


e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area

Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 11) di notificare copia della presente alla Ditta PROGRAMMA SVILUPPO con sede in Taranto – C.F. 90133200734 – P.IVA 02436750737;
- 12) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dirigente Ufficio Piano di Zona Dott. Gianluca Budano.
- 13) Di dare atto che il CIG risulta essere il seguente: 629498304F.

Trani 16-6-2015

**Il Dirigente Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale sociale Trani - Bisceglie
(Dott. Gianluca Budano)**





Città di Trani
Ufficio Legale

Trani, 10.06.2015

11 GIU 2015

Al Sig. Dirigente Ufficio Piano di Zona
Dott. Gianluca BUDANO

SEDE

e p.c.

Al Sig. Commissario Straordinario

SEDE

Al Sig. Sindaco del
Comune di Bisceglie

Oggetto: Sentenza TAR Puglia – Bari n. 681 del 2015 resa nel ricorso R.G. n. 1417 del 2014 promosso dalla ATI Prometeo. Riscontro interlocutorio richiesta parere.

Si riscontra la Vostra nota prot. n. 25055 del 09.06.2015 e con la presente si comunica quanto segue.

A)

Per quanto attiene la richiesta di liquidazione della somma pari ad Euro 2.000,00 versata dalla ricorrente a titolo di contributo unificato, **la stessa deve essere rimborsata.**

Con sentenza n. 2388 del 2 maggio 2013, il Consiglio di Stato, nell'affrontare la questione generale dell'individuazione dei presupposti per ottenere da un pubblica amministrazione il risarcimento dei danni patiti, è stato chiamato a pronunciarsi anche sul connesso problema della possibilità o meno, nel caso di accoglimento del ricorso, di ricomprendere tra le spese del giudizio la restituzione del contributo unificato.

Si tratta di un tema molto delicato e particolarmente attuale, specie alla luce del sensibile aumento degli importi previsto dalla legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012).

Il Consiglio di Stato ha affermato che: *“Nelle spese di giudizio liquidate dal giudice non può essere ricompresa anche la restituzione del contributo unificato, nel caso di accoglimento della domanda o del ricorso, atteso che detto contributo, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare”*.


Si consideri, inoltre, il chiaro tenore dell'art. 13 comma 6-bis del DPR n. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia) che testualmente recita: *“(…) L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”*.

B).

In merito alla questione principale posta dal parere e cioè quali siano gli atti da adottare in conseguenza della sentenza in oggetto, è preliminarmente necessario, al fine di formulare il parere, che la S.V., convocata la Commissione di gara, dia disposizioni di riformulare la graduatoria procedendo alla applicazione della formula di calcolo dell'offerta economica secondo le modalità ritenute legittime dal TAR e a verificare, quindi, se l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata a favore o meno della ATI Prometeo.

Acquisite le sopra richieste verifiche, sarà possibile formulare il parere in termini di corretta procedura da seguire.

Distinti saluti



Il Responsabile dell'Ufficio Legale
Avv. Michele CAPURSO

Ufficio di Pietro A


Mail PEC Gabinetto Sindaco

Da: Per conto di: sammarco.chiara@ordavvle.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 13 maggio 2015 18:19
A: protocollo@cert.comune.trani.bt.it; gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it; dirigente.udp@comune.trani.bt.it; commissario@comune.trani.bt.it
Cc: ufficio.legale@cert.comune.trani.bt.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sent. n. 681/2015 TAR Bari su ricorso n. 1417/2014 Prometeo et al/Ambito Trani. Diffida ad adempiere.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (100 KB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/05/2015 alle ore 18:19:22 (+0200) il messaggio "Sent. n. 681/2015 TAR Bari su ricorso n. 1417/2014 Prometeo et al/Ambito Trani. Diffida ad adempiere." è stato inviato da "sammarco.chiara@ordavvle.legalmail.it" indirizzato a:

commissario@comune.trani.bt.it
ufficio.legale@cert.comune.trani.bt.it
protocollo@cert.comune.trani.bt.it
gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it
dirigente.udp@comune.trani.bt.it



15 MAR 2015

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1214444095.1971805466.1431533962368vliaspec06@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2015-05-13 at 18:19:22 (+0200) the message "Sent. n. 681/2015 TAR Bari su ricorso n. 1417/2014 Prometeo et al/Ambito Trani. Diffida ad adempiere." was sent by "sammarco.chiara@ordavvle.legalmail.it" and addressed to:

commissario@comune.trani.bt.it
ufficio.legale@cert.comune.trani.bt.it
protocollo@cert.comune.trani.bt.it
gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it
dirigente.udp@comune.trani.bt.it

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **Sent. n. 681/2015 TAR Bari su ricorso n. 1417/2014 Prometeo et al/Ambito Trani. Diffida ad adempiere.**

Message ID: 1214444095.1971805466.1431533962368vliaspec06@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Mail PEC Gabinetto Sindaco

Da: CHIARA SAMMARCO <sammarco.chiara@ordavvle.legalmail.it>
Inviato: mercoledì 13 maggio 2015 18:19
A: protocollo@cert.comune.trani.bt.it; gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it; dirigente.udp@comune.trani.bt.it; commissario@comune.trani.bt.it
Cc: ufficio.legale@cert.comune.trani.bt.it
Oggetto: Sent. n. 681/2015 TAR Bari su ricorso n. 1417/2014 Prometeo et al/Ambito Trani. Diffida ad adempiere.
Allegati: Sentenza ATI costituenda Prometeo.pdf

Spett.Le Comune di Trani quale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie,

in nome e per conto dei miei assistiti Cooperativa Sociale Prometeo Onlus a m.p. in nome proprio e in quanto designata mandataria della costituenda A.T.I. con mandanti: Società Cooperativa Sociale XiaoYan – Rondine che ride, Società cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà, Associazione Promozione sociale e Solidarietà Onlus, anticipo copia della sentenza n. 681/2015 emessa dal TAR di Bari e relativa al ricorso n. 1417/2014.

Con la presente, inoltre, Vi invito e diffido:

- 1) a provvedere a stipulare con i miei assistiti, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente, il contratto per la gestione del servizio di Assistenza domiciliare educativa (ADE) indetto con gara n. 3/2014 CIG: 5847678889 e, per l'effetto, immettere immediatamente nella gestione del servizio la costituenda A.T.I., riconosciuta dal Tribunale amministrativo quale effettiva aggiudicataria dello stesso;
- 2) a rifondere, in quanto parte soccombente, le spese per il contributo unificato pari a € 2.000,00.

Tanto con l'avvertenza che, in difetto, mi troverò costretta ad inviare la documentazione relativa al giudizio de quo alla Corte dei Conti ed a inoltrare ulteriore ricorso per richiedere che venga disposto l'esatto adempimento con nomina contestuale, laddove occorrendo, del Commissario ad Acta.

Distinti saluti

Avv. Chiara Sammarco

Con riferimento a mail ed al punto 2 si
chiedo che venga proposta al fine
poter procedere in merito

N. 00681/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2014, proposto da Cooperativa Sociale Prometeo Onlus a m.p. in proprio ed in quanto designata mandataria della costituenda ATI, Società Cooperativa Sociale Xlao Yan - Rondine Che Ride in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, Società Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà Onlus in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, rappresentate e difese dall'avv. Chiara Sammarco, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Palieri in Bari, via Venezia, 14;

contro

Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l'avv. G. Caponio in Bari, via S. Lioce, 52;

Ufficio Comune di Piano - Ambito Territoriale Sociale n. 5;

Comune di Bisceglie;

nei confronti di

Società Coop. Sociale "Consorzio Matrix";

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale n. 530 del 19.9.2014 dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 del Comune di Trani - Bisceglie, Ufficio Comunale Piano di Zona, Area I - Affari Generali e Istituzionali, Servizi alle Persone, Ufficio di Piano relativa all'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Matrix;
 - della determina n. 341 dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 dei Comuni di Trani - Bisceglie del 31.7.2014 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio Matrix;
 - del verbale del 30.7.2014 relativo all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa, gara n. 3/2014 (CIG: 5847678889) dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani - Bisceglie; con il quale si è attribuito il punteggio relativo all'offerta economica presentata dai concorrenti e contestualmente si è affidato provvisoriamente il servizio al Consorzio Matrix;
 - dell'art. 6 rubricato "Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell'offerta" del Capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare dell'Ufficio di Comune di Piano - Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani - Bisceglie, ove mai l'interpretazione dello stesso dovesse essere intesa come quella attribuita dalla stazione appaltante e/o dalla Commissione di gara nella parte in cui indica la formula di calcolo dell'offerta economica e nei limiti indicati in ricorso e dell'interesse fatto valere dalle ricorrenti;
 - nonché del silenzio maturato avverso il preavviso di ricorso notificato a mezzo PEC in data 21.10.2014 o, ove occorrer debba, del provvedimento di contenuti ed estremi ignoti emesso dal Comune di Trani sul preavviso di ricorso notificato a mezzo PEC in data 21.10.2014;
 - di ogni altro provvedimento ed atto, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con il Consorzio controinteressato e l'assegnazione del servizio in questione alla costituenda ATI ricorrente, con immediata immissione in servizio della stessa

mediante subentro ex art. 124 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Chiara Sammarco e Giovanni Caponio, su delega dell'avv. Michele Capurso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In esecuzione della determina dirigenziale n. 143/2014 l'Ambito Territoriale Sociale n. 5 dei Comuni di Trani e Bisceglie bandiva la procedura per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (base d'asta €. 126.000,00 per una durata di 9 mesi).

La lettera di invito prevedeva il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, a tal fine, assegnava un punteggio totale di 100 punti suddiviso in un fattore ponderale di massimo 60 punti su 100 per l'offerta tecnica ed un fattore ponderale pari a 40 punti su 100 per l'offerta economica.

Alla procedura di gara partecipavano, tra le altre, la ricorrente Cooperativa Sociale Prometeo ONLUS, quale capogruppo di una costituenda ATI, ed il Consorzio controinteressato Matrix.

Nell'attribuzione del punteggio economico la Commissione con il verbale del 30.7.2014 applicava una formula matematica in forza della quale veniva messa in rapporto l'offerta considerata con quella più vantaggiosa, moltiplicandola per 0,40 così come disposto dalla lettera d'invito, dal capitolato (art. 6) e dalla precedente formulazione dell'art. 9, comma 2 del regolamento unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Trani - Bisceglie.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio PATI ricorrente contestava l'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara de qua, il verbale di gara del 30.7.2014, oltre l'art. 6 del capitolato speciale di appalto ove mai l'interpretazione dello stesso dovesse essere quella seguita dalla stazione appaltante e dalla Commissione di gara, e gli altri atti in epigrafe indicati.

Formulava, altresì, domanda risarcitoria in forma specifica volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con richiesta di subentro.

Deduceva censure finalizzate nel complesso ad evidenziare la contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità della formula matematica, applicata dalla stazione appaltante, che non consentirebbe - secondo la prospettazione di parte ricorrente - ad alcuna delle domande presentate l'assegnazione, relativamente all'offerta economica, di un punteggio complessivo pari a 40 così come disposto dagli atti di gara.

Rilevava, che la stazione appaltante nel corso della seduta del 30.7.2014 avrebbe erroneamente utilizzato il fattore ponderale 0,40 (di cui al gravato art. 6 del capitolato speciale), anziché 40 (imposto dal nuovo art. 9, comma 2 del regolamento, come modificato dalla determina dirigenziale n. 15 del 30.6.2014), in violazione del menzionato regolamento unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Trani - Bisceglie.

Si costituiva l'Amministrazione comunale, evidenziando che la stazione appaltante si era attenuta alla applicazione delle regole del precedente regolamento d'ambito per l'affidamento di servizi; che, tuttavia, ricorrevano i presupposti per dichiarare la fondatezza del ricorso essendo la formula matematica in questione irragionevole.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.

Invero, il contestato criterio di attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 del capitolato (applicato dalla Commissione giudicatrice con l'impugnato verbale

del 30.7.2014) deve essere valutato come arbitrario ed illogico, in quanto non consente l'assegnazione ad alcuna delle domande presentate, relativamente all'offerta economica, di un punteggio complessivo pari a 40 così come disposto dagli atti di gara.

Va, altresì, rimarcato che la stessa parte resistente nella memoria depositata in data 2.12.2014 ha ammesso l'irragionevolezza della formula matematica utilizzata dalla stazione appaltante.

Nel senso della sindacabilità in sede giurisdizionale del criterio valutativo da applicare per l'assegnazione del punteggio all'offerta economica in ipotesi (quale quella ricorrente nel caso di specie) di manifesta illogicità o travisamento si è espresso, tra le varie pronunce sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3239:

«La scelta del criterio valutativo da applicare per l'assegnazione del punteggio all'offerta economica, proprio perché si versa sul piano della discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità o travisamento ed il relativo punteggio può essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di progressività, purché il criterio prescelto sia reso trasparente ed intelligibile (consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta), e non pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un'offerta economica più elevata di altre.».

Con riferimento alla fattispecie per cui è causa, deve essere considerato manifestamente illogico un criterio di attribuzione del punteggio, quale quello di cui all'art. 6 del capitolato (applicato dalla Commissione giudicatrice con l'impugnato verbale del 30.7.2014), che non consenta ad alcuna delle domande presentate l'assegnazione, relativamente all'offerta economica, di un punteggio complessivo pari a 40 così come disposto dagli atti di gara.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.

Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria in forma specifica azionata dalla Cooperativa ricorrente e finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata con richiesta di subentro, poiché non consta che il suddetto contratto sia stato stipulato e comunque tutta la procedura di gara era stata sospesa con l'ordinanza cautelare di accoglimento di questo T.A.R. n. 691/2014, peraltro non appellata.

In considerazione della natura, della peculiarità e complessità della presente controversia e della successione di disposizioni regolamentari contenenti differenti coefficienti di calcolo dell'offerta economica, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1471/0 **DATA:** 19/12/2013 **IMPORTO:** 325.334,21
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1471/15 **DATA:** 26/06/2015 **IMPORTO:** 12.415,51
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO PUA E DI SEGRETARIATO SOCIALE - FINO AL 31 AGOSTO 2015 - CIG 629498304F

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 481 DEL 16/06/2015
BENEFICIARIO: PROGRAMMA SVILUPPO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2013	IMPORTO IMPEGNO:	325.334,21
CAPITOLO: 84018	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	138.875,69
OGGETTO: SPESE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2013 (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1471/15:	12.415,51
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	174.043,01

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 26/06/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2014 1755/0 **DATA:** 31/12/2014 **IMPORTO:** 264.000,00
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2014 1755/1 **DATA:** 26/06/2015 **IMPORTO:** 27.827,98
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO PUA E DI SEGRETARIATO SOCIALE - FINO AL 31 AGOSTO 2015 - CIG 629498304F

ATTO AMMINISTRATIVO: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 481 DEL 16/06/2015
BENEFICIARIO: PROGRAMMA SVILUPPO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014 **IMPORTO IMPEGNO:** 264.000,00
CAPITOLO: 4113 **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 0,00
OGGETTO: SPESE PER FONDO NAZIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA - PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 **SUBIMPEGNO NR. 1755/1:** 27.827,98
DISPONIBILITA' RESIDUA: 236.172,02
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 26/06/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^ AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

26.06.2015

Si autorizza la pubblicazione

- 2 LUG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1936 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 02/07/15

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE